



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 748 del 29/09/2023

Oggetto: RECUPERO LISTE ATTESA 2023 - APPROVAZIONE CONTRATTO CON HABILITA S.P.A. (PRESIDIO SANITARIO I CEDRI DI FARA NOVARESE) PER ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI (NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.





IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

premesso che:

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 20-6920 del 22.05.2023 ha approvato: a) la rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, aggiornando la D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e la D.G.R. n. 4-4878 del 14.04.2022; b) l'assegnazione definitiva del finanziamento alle Aziende sanitarie regionali per il raggiungimento degli obiettivi di recupero delle prestazioni sanitarie per l'anno 2022, a seguito della consuntivazione effettiva a carico di ciascuna azienda; c) la ripartizione alle ASL, sulla base della popolazione residente, del finanziamento complessivo di € 25.000.000,00 per l'attuazione del Piano straordinario di recupero delle liste d'attesa per l'anno 2023;
- l'ASL VCO, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 20-6920 del 22.05.23, con delibera del Direttore Generale n. 630 del 02.08.23: a) ha preso atto del finanziamento a proprio favore di € 965.499,00 approvato dalla Regione; b) ha aggiornato il "Piano operativo per il recupero delle liste di attesa per l'anno 2023" e riepilogato la spesa programmata per il recupero L.A. utilizzando i fondi assegnati dalla Regione per l'anno 2023; c) ha interpellato i privati accreditati ed equiparati presenti sul proprio territorio di competenza al fine di definire accordi volti ad acquisire la collaborazione nel ridurre le liste d'attesa, in aggiunta all'erogazione di prestazioni aggiuntive da parte di proprio personale e, in esito a tale interpello, ha integrato le convenzioni già in atto con le Strutture ubicate sul territorio dell'ASL (Eremo di Miazzina, IRCCS Auxologico Italiano e Centro Ortopedico di Quadrante);

considerato che:

- la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in pari data) ha trasmesso alle AA.SS.RR. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli stessi erogatori privati per l'annualità 2021, ove si prevede tra l'altro che le aziende sanitarie, al fine di portare avanti più rapidamente il piano di recupero delle liste d'attesa di ricoveri e prestazioni ambulatoriali, possano stipulare apposite convenzioni anche con strutture ubicate nell'ambito territoriale di altre aziende;
- con DGR 6 agosto 2021, n. 57-3724 la Regione Piemonte ha preso atto dell'Accordo tra la Direzione regionale Sanità e le Associazioni degli Erogatori sanitari privati e ha dettato le regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati;
- ai sensi dell'Allegato A, punto 4, della D.G.R. n. 4 4878 del 14/04/2022, "il contratto integrativo con le strutture private accreditate del SSR è sottoscritto dall'ASL di residenza/assistenza, e dovrà prevedere la fatturazione all'ASL di ubicazione territoriale





della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria. L'ASL potrà effettuare la verifica delle visite e prestazioni ambulatoriali erogate dalla struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSR sulla base degli appuntamenti effettuati nel sistema CUP, mentre la verifica sugli interventi chirurgici è condotta sulla base degli elenchi dei pazienti programmati in ricovero";

- la DGR 19 settembre 2022, n. 26-5656 prevede la possibilità per le Aziende sanitarie di stipulare contratti per specifiche attività in recupero delle liste di attesa con le modalità di cui alla D.G.R. n. 4 - 4878 del 14 aprile 2022;
- l'ASL VCO, con comunicazione email del 4.08.23, chiedeva ad Habilita S.p.A. Presidio I Cedri di Fara Novarese, struttura privata accreditata sita sul territorio di competenza dell'ASL NO, la disponibilità ad attivare una convenzione per l'esecuzione di alcune prestazioni sia di ricovero che di specialistica ambulatoriale nell'ambito del piano Recupero Liste d'Attesa 2023, condividendo il proprio piano dei fabbisogni;
- acquisita la disponibilità della Clinica, l'ASL VCO con nota prot. n. 53138/23 del 24.08.2023 chiedeva all'ASL NO di esprimere parere in merito alla disponibilità ad attivare il sistema di fatturazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, come previsto dall'Allegato A, punto 4, della D.G.R. n. 4 4878 del 14/04/2022;
- l'ASL NO, con nota prot. n. 54355 del 11.09.2023 acquisita in pari data al prot. aziendale n. 56672, ha comunicato che nulla osta alla sottoscrizione della convenzione con Habilita S.p.A. e che provvederà al pagamento delle prestazioni a favore della struttura erogatrice. Come da indicazioni regionali, a consuntivo si procederà alla rimodulazione del finanziamento assegnato a favore dell'Azienda territoriale liquidatrice;

dato atto che:

- alla luce delle comunicazioni intercorse tra l'ASL e Habilita Spa Presidio I Cedri di Fara Novarese, la struttura ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni dettagliate nel piano dei fabbisogni, allegato quale parte integrante e sostanziale del contratto approvato col presente provvedimento;
- con nota prot. n. 58130 del 19/09/2023 l'ASL VCO ha condiviso con la Struttura e con la Direzione Sanità e Welfare - Settore Regole del SSR nei Rapporti con i Soggetti Erogatori il testo di accordo di cui all'allegato A) alla presente deliberazione;
- con comunicazione acquisita al protocollo aziendale n. 58126/23 del 19/09/2023 Habilita
 Spa Presidio I Cedri di Fara Novarese ha confermato il testo condiviso, comunicando i dati relativi al legale rappresentante e alle modalità di assolvimento del bollo;
- in relazione al presente contratto e per la durata dello stesso (01/10/2023 31/12/2023) viene assunto come corrispettivo dovuto dall'ASL di Novara all'Erogatore il valore massimo di € 255.336,00 per le prestazioni da rendere ai residenti nell'ASL VCO o ivi domiciliati con scelta del medico di medicina generale dell'ASL VCO. Al raggiungimento del predetto valore di Euro 255.336,00= la Struttura non sarà più tenuta ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto;
- sulla base di quanto indicato al punto 4) dell'Allegato A alla DGR n. 4 4878 del 14/04/2022, l'Erogatore emetterà nei confronti dell'ASL di ubicazione territoriale dell'Erogatore stesso (ovvero ASL NOVARA) la fattura delle





prestazioni oggetto del presente contratto erogate nel mese precedente;

- i rapporti economici tra le due ASL (NO e VCO) saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria e a consuntivo si procederà alla rimodulazione del finanziamento assegnato a favore dell'Azienda territoriale liquidatrice;

PROPONE

- di approvare il contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALL. A), da stipulare con Habilita S.p.A., con sede legale in Zingonia di Ciserano (BG), Via Bologna n. 1, per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale in favore della popolazione dell'ASL VCO per il recupero delle Liste d'Attesa 2023 da erogarsi presso il Presidio I Cedri, con sede in largo Don Guanella 1, 28073 Fara Novarese (NO);
- di dare atto che: a) il contratto ha validità per il periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023; b) l'Erogatore emetterà nei confronti dell'ASL di NOVARA la fattura delle prestazioni dettagliate nel piano dei fabbisogni, allegato quale parte integrante e sostanziale del contratto approvato col presente provvedimento; c) i rapporti economici tra le due ASL saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria e a consuntivo si procederà alla rimodulazione del finanziamento assegnato a favore dell'Azienda territoriale liquidatrice.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. <u>di approvare</u>, per le motivazioni di cui in premessa, il contratto allegato al presente atto (ALL. A) per farne parte integrante e sostanziale, con Habilita S.p.A., con sede legale in Zingonia di Ciserano (BG), Via Bologna n. 1, per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale in favore della popolazione dell'ASL VCO per il recupero delle Liste d'Attesa 2023, da erogarsi presso il Presidio I Cedri, con sede in largo Don Guanella 1, 28073 - Fara Novarese (NO);

2. di dare atto che:

- a) il contratto ha validità per il periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023;
- b) l'Erogatore emetterà nei confronti dell'ASL di NOVARA la fattura delle prestazioni dettagliate nel piano dei fabbisogni, allegato quale parte integrante e sostanziale del contratto approvato col presente provvedimento;
- c) i rapporti economici tra le due ASL saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria e a consuntivo si procederà alla rimodulazione del finanziamento assegnato a favore dell'Azienda territoriale liquidatrice;





- d) l'acquisto delle prestazioni oggetto del contratto, nella misura massima di € 255.336,00=, trova copertura nelle risorse assegnate all'ASL VCO con D.G.R. n. 20-6920 del 22.05.23;
- **3.** <u>di affidare</u> alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto e, congiuntamente, alla SOS Controllo di Gestione gli adempimenti relativi alle verifiche sulla tracciabilità delle prestazioni erogate a favore degli assistiti ASL VCO;
- **4.** <u>di demandare</u> alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;
- 5. <u>di demandare</u> altresì alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la trasmissione del contratto sottoscritto con l'erogatore privato alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare Settore Regole del SSR nei Rapporti con i Soggetti Erogatori, settore competente in materia e all'ASL di Novara;
- **6.** <u>di dichiarare</u> il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la programmazione dell'attività finalizzata al recupero delle liste d'attesa per l'anno 2023, anche in considerazione della prossimità della data di decorrenza dell'accordo (01/10/2023).

CONTRATTO CON HABILITA S.P.A. (PRESIDIO SANITARIO I CEDRI DI FARA	
NOVARESE) PER ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E DI	
SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER RECUPERO LISTE D'ATTESA 2023	
TRA	
L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), C.F./P.I. n.	
00634880033, con sede legale in Omegna (VB) in Via Mazzini n. 117, legalmente	
rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore	
Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del	
Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del	
12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020	
e	
Habilita S.p.A., con sede legale in Zingonia di Ciserano (BG), Via Bologna n. 1 (C.F. e P.I.	
00765430160 - REA Bergamo n. 171358), titolare della struttura sanitaria Presidio I Cedri,	
con sede in largo Don Guanella 1, 28073 Fara Novarese (NO), accreditata per l'erogazione	
di prestazioni ambulatoriali e di ricovero, oggetto del presente contratto, successivamente	
nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Dott. Roberto Rusconi, nella qualità	
di Legale Rappresentante di Habilita S.p.A.	
PREMESSO CHE	
- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 20-6920 del 22.05.2023 ha approvato: a) la	
rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle	
prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, aggiornando	
la D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e la D.G.R. n. 4-4878 del 14.04.2022; b) l'assegnazione	
definitiva del finanziamento alle Aziende sanitarie regionali per il raggiungimento degli	
obiettivi di recupero delle prestazioni sanitarie per l'anno 2022, a seguito della	
consuntivazione effettiva a carico di ciascuna azienda; c) la ripartizione alle ASL, sulla base	
1	
	I

della popolazione residente, del finanziamento complessivo di € 25.000.000,00 per	
l'attuazione del Piano straordinario di recupero delle liste d'attesa per l'anno 2023;	
- l'ASL VCO, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 20-6920 del 22.05.23, con	
delibera del Direttore Generale n. 630 del 02.08.23: a) ha preso atto del finanziamento a	
proprio favore di € 965.499,00 approvato dalla Regione; b) ha aggiornato il "Piano	
operativo per il recupero delle liste di attesa per l'anno 2023" e riepilogato la spesa	
programmata per tale recupero utilizzando i fondi assegnati dalla Regione per l'anno 2023;	
c) ha interpellato i privati accreditati ed equiparati presenti sul proprio territorio di	
competenza al fine di definire accordi volti ad acquisire la collaborazione nel ridurre le liste	
d'attesa, in aggiunta all'erogazione di prestazioni aggiuntive da parte di proprio personale,	
ed in esito a tale interpello, ha integrato le convenzioni già in atto con le Strutture ubicate	
sul territorio dell'ASL ("Eremo di Miazzina", IRCCS "Auxologico Italiano" e "'Centro	
Ortopedico di Quadrante");	
Ortopedico di Quadrante"); CONSIDERATO CHE	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
CONSIDERATO CHE	
CONSIDERATO CHE - la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in	
CONSIDERATO CHE - la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in pari data) ha trasmesso alle AA.SS.LL. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli	
CONSIDERATO CHE - la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in pari data) ha trasmesso alle AA.SS.LL. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli stessi	
CONSIDERATO CHE - la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in pari data) ha trasmesso alle AA.SS.LL. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli stessi erogatori privati, per l'annualità 2021, ove si prevede tra l'altro che le aziende sanitarie, al	
CONSIDERATO CHE - la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in pari data) ha trasmesso alle AA.SS.LL. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli stessi erogatori privati, per l'annualità 2021, ove si prevede tra l'altro che le aziende sanitarie, al fine di portare avanti più rapidamente il piano di recupero delle liste d'attesa di ricoveri e	
CONSIDERATO CHE - la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in pari data) ha trasmesso alle AA.SS.LL. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli stessi erogatori privati, per l'annualità 2021, ove si prevede tra l'altro che le aziende sanitarie, al fine di portare avanti più rapidamente il piano di recupero delle liste d'attesa di ricoveri e prestazioni ambulatoriali, possano stipulare apposite convenzioni anche con strutture	
CONSIDERATO CHE - la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in pari data) ha trasmesso alle AA.SS.LL. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli stessi erogatori privati, per l'annualità 2021, ove si prevede tra l'altro che le aziende sanitarie, al fine di portare avanti più rapidamente il piano di recupero delle liste d'attesa di ricoveri e prestazioni ambulatoriali, possano stipulare apposite convenzioni anche con strutture ubicate nell'ambito territoriale di altre aziende;	
CONSIDERATO CHE - la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in pari data) ha trasmesso alle AA.SS.LL. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli stessi erogatori privati, per l'annualità 2021, ove si prevede tra l'altro che le aziende sanitarie, al fine di portare avanti più rapidamente il piano di recupero delle liste d'attesa di ricoveri e prestazioni ambulatoriali, possano stipulare apposite convenzioni anche con strutture ubicate nell'ambito territoriale di altre aziende; - la DGR 19 settembre 2022, n. 26-5656 prevede la possibilità per le Aziende sanitarie di	
CONSIDERATO CHE - la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in pari data) ha trasmesso alle AA.SS.LL. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli stessi erogatori privati, per l'annualità 2021, ove si prevede tra l'altro che le aziende sanitarie, al fine di portare avanti più rapidamente il piano di recupero delle liste d'attesa di ricoveri e prestazioni ambulatoriali, possano stipulare apposite convenzioni anche con strutture ubicate nell'ambito territoriale di altre aziende; - la DGR 19 settembre 2022, n. 26-5656 prevede la possibilità per le Aziende sanitarie di stipulare contratti per specifiche attività in recupero delle liste di attesa con le modalità di	
CONSIDERATO CHE - la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in pari data) ha trasmesso alle AA.SS.LL. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli stessi erogatori privati, per l'annualità 2021, ove si prevede tra l'altro che le aziende sanitarie, al fine di portare avanti più rapidamente il piano di recupero delle liste d'attesa di ricoveri e prestazioni ambulatoriali, possano stipulare apposite convenzioni anche con strutture ubicate nell'ambito territoriale di altre aziende; - la DGR 19 settembre 2022, n. 26-5656 prevede la possibilità per le Aziende sanitarie di stipulare contratti per specifiche attività in recupero delle liste di attesa con le modalità di cui alla D.G.R. n. 4-4878 del 14 aprile 2022;	

integrativo con le strutture private accreditate del SSR è sottoscritto dall'ASL di	
residenza/assistenza, e dovrà prevedere la fatturazione all'ASL di ubicazione territoriale	
della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL saranno regolamentati con gli	
addebiti di mobilità sanitaria. L'ASL potrà effettuare la verifica delle visite e prestazioni	
ambulatoriali erogate dalla struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSR sulla	
base degli appuntamenti effettuati nel sistema CUP, mentre la verifica sugli interventi	
chirurgici è condotta sulla base degli elenchi dei pazienti programmati in ricovero";	
- l'ASL VCO, con comunicazione email del 4.08.23, chiedeva ad Habilita S.p.A Presidio I	
Cedri di Fara Novarese, struttura privata accreditata sita sul territorio di competenza	
dell'ASL NO, la disponibilità ad attivare una convenzione per l'esecuzione di alcune	
prestazioni sia di ricovero che di specialistica ambulatoriale nell'ambito del piano Recupero	
Liste d'Attesa 2023, condividendo il proprio piano dei fabbisogni;	
- acquisita la disponibilità della Clinica, l'ASL VCO con nota prot. n. 53138/23 del	
24.08.2023 chiedeva all'ASL NO di esprimere parere in merito alla disponibilità ad attivare	
il sistema di fatturazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, come previsto	
dall'Allegato A, punto 4, della D.G.R. n. 4 – 4878 del 14/04/2022;	
- l'ASL NO, con nota prot. n. 54355 del 11.09.2023 acquisita in pari data al prot. aziendale	
n. 56672/23, ha comunicato che nulla osta alla sottoscrizione della convenzione con Habilita	
S.p.A. e che provvederà al pagamento delle prestazioni a favore della struttura erogatrice.	
Come da indicazioni regionali, a consuntivo si procederà alla rimodulazione del	
finanziamento assegnato a favore dell'Azienda territoriale liquidatrice;	
tutto quanto premesso e considerato	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 - Oggetto della convenzione	
Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.	
3	

2. L'Erogatore si impegna a somministrare, attraverso il Presidio sanitario I Cedri, ubicato in	
largo Don Guanella 1, 28073 Fara Novarese (NO), in premessa individuata, prestazioni	
sanitarie, per conto e a carico del SSR, come da tabella allegata al presente contratto.	
3. Le prestazioni devono realizzarsi nell'arco di validità del presente contratto.	
4. Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni	
che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento.	
5. Qualora per giustificato motivo l'Erogatore non possa espletare le prestazioni oggetto del	
contratto dovrà dare tempestiva comunicazione all'ASL VCO.	
ART. 2 – Obblighi dell'Erogatore, requisiti dei servizi.	
1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce	
l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e	
tipo, nessuno escluso. L'Erogatore è tenuto, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti	
organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline	
contrattate e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità,	
appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli	
adempimenti amministrativi ed al debito informativo verso l'ASL VCO rappresentano un	
elemento essenziale della prestazione.	
2. La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei	
titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4,	
comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di	
lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.	
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà	
concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti	
di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri	
autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.	
1	
4	

4. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL VCO, fatte	
salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale della Struttura,	
subordinatamente all'adozione degli atti di competenza aziendale.	
ART. 3 – Limite finanziario.	
1. In relazione al presente contratto e per la durata dello stesso viene assunto come	
corrispettivo dovuto dall'ASL di Novara all'Erogatore il valore massimo di Euro 255.336,00	
per le prestazioni da rendere ai residenti nell'ASL VCO o ivi domiciliati con scelta del	
medico di medicina generale nell'ASL VCO, inviati con le modalità di cui al successivo art.	
5. Resta inteso tra le parti che, al raggiungimento del predetto valore di Euro 255.336,00=,	
la Struttura non sarà più tenuta ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto.	
2. L'Erogatore accetta il sistema tariffario vigente nella Regione Piemonte e quello di	
remunerazione delle prestazioni rese nei confronti dell'utente inviato dall'ASL VCO.	
3. Il corrispettivo si mantiene inalterato anche in caso di variazione intervenuta dei valori	
delle tariffe di riferimento, sia per modifica della fascia di accreditamento, sia per revisione	
dei tariffari regionali.	
ART. 4 - Modalità di pagamento.	
1. Sulla base di quanto indicato al punto 4 dell'Allegato A alla DGR n. 4-4878 del	
14/04/2022, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, l'Erogatore	
emetterà nei confronti dell'ASL di ubicazione territoriale dell'Erogatore stesso (ovvero ASL	
NOVARA) la fattura delle prestazioni oggetto del presente contratto erogate nel mese	
precedente. L'importo della fattura emessa viene determinato sulla base del nomenclatore	
regionale. L'ASL VCO potrà effettuare la verifica sulle prestazioni di ricovero e	
ambulatoriali sulla base degli elenchi dei pazienti programmati.	
2. Qualora dalle suddette verifiche si accertassero gravi violazioni di legge o di norme regio-	
nali o di disposizioni previste dal contratto, o prestazioni rese in difformità a requisiti	
5	

amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa, l'ASL VCO procederà alle	
contestazioni necessarie dandone comunicazione all'ASL di ubicazione territoriale (ASL	
NOVARA) che procederà agli adempimenti di competenza.	
3. Il pagamento da parte dell'ASL di ubicazione territoriale (ASL NOVARA), a cui verrà	
inviata copia del presente contratto, deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di	
ricevimento della fattura.	
ART. 5 – Modalità di prenotazione delle prestazioni.	
1. Per quanto concerne le prestazioni ambulatoriali e di ricovero rientranti nelle attività	
programmate presso i PP.OO. di Verbania e di Domodossola, gli sportelli amministrativi	
dell'ASL VCO prospettano all'utente che necessiti delle prestazioni specificate nella tabella	
allegata la possibilità di accedere ai servizi erogati dalla Struttura.	
2. La direzione sanitaria dell'ASL VCO provvederà ad inviare all'Erogatore i pazienti che	
hanno aderito alla proposta, secondo le modalità concordate.	
ART. 6 - Verifiche e controlli.	
1. L'ASL VCO e l'Erogatore al termine del primo mese di validità del presente contratto	
1. L'ASL VCO e l'Erogatore al termine del primo mese di validità del presente contratto verificano l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni	
verificano l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni	
verificano l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate, adottando, se del caso, eventuali provvedimenti di adeguamento.	
verificano l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate, adottando, se del caso, eventuali provvedimenti di adeguamento. 2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ASL VCO alla	
verificano l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate, adottando, se del caso, eventuali provvedimenti di adeguamento. 2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ASL VCO alla Struttura. Entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, il legale rappresentante della	
verificano l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate, adottando, se del caso, eventuali provvedimenti di adeguamento. 2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ASL VCO alla Struttura. Entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela	
verificano l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate, adottando, se del caso, eventuali provvedimenti di adeguamento. 2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ASL VCO alla Struttura. Entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.	
verificano l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate, adottando, se del caso, eventuali provvedimenti di adeguamento. 2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ASL VCO alla Struttura. Entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale. Articolo 7 - Risoluzione del contratto.	
verificano l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate, adottando, se del caso, eventuali provvedimenti di adeguamento. 2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ASL VCO alla Struttura. Entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale. Articolo 7 - Risoluzione del contratto. 1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica	
verificano l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate, adottando, se del caso, eventuali provvedimenti di adeguamento. 2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ASL VCO alla Struttura. Entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale. Articolo 7 - Risoluzione del contratto. 1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione	

contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.	
2. Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali	
del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. È	
fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.	
3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del	
contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento,	
purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata	
dalla parte che ha contestato.	
4. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati	
contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso	
direttamente imputabili.	
Articolo 8 – Clausola di manleva.	
1. La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per	
qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza	
nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL VCO da	
eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti dell'ASL VCO stessa, avanzate a causa di	
fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, purché imputabili alla	
Struttura.	
Articolo 9 – Durata, aggiornamento e rinvio normativo.	
1. Il contratto decorre dal 01/10/2023 sino al 31/12/ 2023. Non è tacitamente prorogabile.	
2. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale,	
senza che maggiori oneri derivino per l'ASL VCO dalla necessità dell'Erogatore di	
osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di	
tali evenienze l'Erogatore potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dalla pubblicazione	
dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL VCO.	
7	

3. Per gli aspetti non disciplinati dal contratto si rinvia al codice civile ed alla normativa di	
settore.	
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali.	
1. Le parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati	
personali trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.	
2. Le parti garantiscono che i dati personali trasmessi e trattati in esecuzione del presente	
contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679	
relativo alla protezione dei dati personali e alla normativa nazionale applicabile in materia,	
ivi inclusi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la	
protezione dei dati personali), ove applicabili.	
3. In particolare, le parti si impegnano ad una costante cooperazione reciproca nel caso in	
cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati e di	
richieste dell'Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza	
dell'altra parte; inoltre, ciascuna della parti si impegna ad applicare le misure tecniche e	
organizzative adeguate ai rischi connessi al trattamento e a dare immediata notizia all'altra	
parte di ogni eventuale violazione dei dati trattati in esecuzione del presente contratto.	
4. Le parti si obbligano reciprocamente a manlevare e tenere indenne l'altra parte per	
qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi a	
seguito dell'illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili ad una delle	
parti.	
Articolo 11 – Bollo e registrazione.	
1. Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.R.	
26 ottobre 1972, n. 64 e s.m.i. e la relativa spesa è divisa in parti uguali. ASL VCO e I Cedri	
assolveranno alle spese di bollo virtualmente, rispettivamente con autorizzazione	
dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004 e	
8	

autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio	o territoriale di Bergamo 1 n. 84620 del	
25/07/2016.		
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 apr	rile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a	
registrazione in caso di uso.		
Articolo 12 - Foro co	ompetente.	
1. Le controversie derivanti dall'interpretazione	di modalità esecutive o di validità del	
contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria d	del Foro di Novara.	
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sen	si dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
241/1990.		
Fara Novarese (NO),	Omegna (VB),	
per la Clinica Habilita S.p.A.	per l'ASL VCO di Omegna	
Presidio I Cedri		
Il Rappresentante Legale	Il Direttore Sostituto SOC A.G.L.I.	
dott. Roberto Rusconi	Dott. ssa Giuseppina Primatesta	
9		
		I

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB) Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020 e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

		AMBULATORIALE			
BRANCA	CODICE NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE	DESCRIZIONE CATALOGO REGIONALE	VALORE UNITARIO euro	NUMERO PRESTAZIONI DA CONCORDARE	
69	87.41	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE	€. 77,7		
69	88.01.1 – 88.01.3	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME	€. 79,5		
69	88.01.5	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO	€. 103,7	30	
69	88.38.1	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE	€. 77,7	=	
69	88.76.1	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	€. 60,4		
69	88.74.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE	€. 43,9	30	
69	88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE	€. 32		
69	88.94	RISONANZA MAGNETICA (RM)	€. 150	40	
			valore medio in euro	somma prestazioni	Spesa presunta
			€. 93,36	100	€. 9.336,00
		RICOVERI			
9	53.00.2	RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI DIRETTA O INDIRETTA	€. 1100	60	€. 66.000,00
34	13.19.1	INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE	€. 900	200	€. 180.000,00
					TOTALE
					€. 255.336,00

